

**REGOLAMENTO INDICANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE
DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990
CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

INDICE:

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - NATURA DEI CONTRIBUTI

Art. 3 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

Art. 5 - NATURA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

Art. 6 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 8 - DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Art. 9 - ESAME DELLE ISTANZE PRESENTANTE

Art. 10 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 11 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Art. 12 - DISCREZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - CONTROLLI

Art. 14 - DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Art. 15 - ACCONTO SUI CONTRIBUTI ASSEGNATI

Art. 16 - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 17 - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 18 - CONCESSIONE DI PATROCINIO

Art. 19 - VANTAGGI CONCESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 20 - ALBO BENEFICIARI DI FINANZIAMENTI CONTRIBUTIVI

Art. 21 - RESPONSABILITÀ

Art. 22 - ABROGAZIONE PRECEDENTI REGOLAMENTI

Art. 23 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO INDICANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, secondo il disposto dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ed in applicazione dell'articolo 26 dello Statuto Comunale, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di contributi e sovvenzioni a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere culturale, turistico, ricreativo e sportivo, ambientale, sociale, pedagogico, assistenziale e di interesse generale.

Art. 2 – NATURA DEI CONTRIBUTI

La disciplina del presente regolamento in particolare si applica per:

- a) l'erogazione di contributi ed altri vantaggi economici a società ed associazioni per la promozione delle attività sportive;
- b) l'erogazione di contributi ed altri ausili finanziari ad enti, associazioni e comitati a sostegno di attività ed iniziative culturali, ricreative, turistiche, ambientali, sociali e pedagogiche.

I soggetti interessati a richiedere gli interventi contributivi o di sostegno dovranno evidenziare in sede di istanza gli elementi informativi prescritti dal presente regolamento.

Art. 3 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione Comunale può attuare interventi finanziari e contributivi nei seguenti settori di intervento sul territorio comunale:

- a) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- b) attività culturali e scientifiche, d'informazione e di diffusione culturale;
- c) mostre, ricerche e pubblicazioni;
- d) attività turistiche e promozione del territorio;
- e) tutela, diffusione e promozione dei valori storici, monumentali ed ambientali;
- f) attività sociali e ricreative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero;
- g) sviluppo socio – economico e turistico anche attraverso la predisposizione di progetti di utilità sociale;
- h) arricchimento del piano dell'offerta formativa a favore scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale;
- i) attività formative svolte in territorio comunale da istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- j) attività socio sanitarie e assistenziali per la promozione e lo sviluppo fisico e sociale della persona.

Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

I soggetti ammessi ai benefici economici del presente regolamento sono individuati in:

- a) enti ed istituzioni pubbliche per attività esplicata a beneficio della popolazione residente e turistica;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di natura privata dotate di personalità giuridica purché in base all'atto costitutivo ed allo statuto siano abilitate a svolgere senza fini di lucro attività di rilevanza culturale, sportiva, turistica e sociale in favore della popolazione residente e/o turistica;
- c) istituzioni scolastiche pubbliche e private con sede nel territorio comunale ovvero svolgenti attività in territorio comunale;
- d) organizzazioni di volontariato e di promozione sociale.

Le società ed associazioni sportive devono essere legalmente costituite ed affiliate a Federazioni sportive e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, aventi sede nel Comune di Arenzano.

Art. 5 - NATURA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

Per l'accesso ai contributi ed alle agevolazioni finanziarie previste dal presente titolo è condizione indispensabile che il soggetto richiedente abbia sede legale nel territorio del Comune di Arenzano o svolga attività istituzionale totalmente o parzialmente nell'ambito del territorio comunale.

In deroga al precedente comma l'Amministrazione può concedere contributi straordinari ad associazioni, organismi ed enti che non abbiano sede legale nel Comune di Arenzano a parziale intervento di spese per iniziative organizzate nel Comune di Arenzano.

Gli interventi contributivi del Comune si dividono in ordinari e straordinari e più precisamente:

- a) si definiscono *contributi ordinari* gli interventi finanziari attuabili, con cadenza annuale, in favore di associazioni o di altri organismi a struttura associativa legalmente costituiti ed aventi sede nel territorio del Comune di Arenzano a sostegno della loro attività ordinaria annuale in relazione ai benefici che ne derivano alla popolazione residente e/o turistica o agli stessi associati qualora non venga perseguito fine di lucro ed a condizione che l'attività dei soggetti richiedenti sia almeno costituita dall'attivazione di un centro di aggregazione;
- b) si definiscono *contributi straordinari o sovvenzioni* le erogazioni di somme disposte dall'amministrazione comunale per finanziare, a fondo perduto, parzialmente o totalmente progetti o programmi di rilevanza sotto l'aspetto culturale, sportivo, turistico, ricreativo e sociale in relazione alle finalità istituzionali del Comune.

I contributi straordinari previsti dal precedente comma sub b) possono essere concessi soltanto se le iniziative incluse nel progetto proposto non costituiscano ripetizione di iniziative analoghe incluse in programmi che l'amministrazione intende attuare e gestire direttamente, oppure mediante incarico di prestazioni artistiche, mediante convenzione od in qualsiasi altra forma.

Art. 6 - MODALITA' DI CONCESSIONE

In sede di esame delle relative istanze è accordata priorità:

- alle istituzioni, associazioni ed enti il cui statuto preveda una sede sociale - istituzionale sita nel Comune di Arenzano;
- alla presentazione del rendiconto delle attività dell'anno precedente e della qualità delle iniziative realizzate;
- alla compartecipazione e/o alla collaborazione dell'associazione all'attuazione delle iniziative organizzate dal Comune o da altri organismi sostenuti dall'Amministrazione;
- al sostegno economico di altri enti pubblici e privati;
- alle istituzioni, associazioni ed enti il cui statuto preveda, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di Arenzano delle attrezzature e dei beni culturali ed artistici di cui tali soggetti dispongono, ai fini della loro conservazione, fruizione sociale, valorizzazione.

Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE

In relazione al progetto presentato la concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:

- alla capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- alla capacità di promuovere la realtà locale a livello regionale e nazionale;
- alla qualità e quantità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto;
- iniziative di alta rilevanza sociale che interessano la popolazione residente e/o turistica;
- iniziative di promozione turistica, culturale e sportiva stagionalizzata;
- iniziative che assicurano una visibilità a livello regionale ed una ottimale promozione dell'immagine della città;
- iniziative culturali e turistiche di particolare rilevanza incluse in programmi pluriennali già definiti ed adeguatamente divulgati a livello locale, regionale e nazionale;
- iniziative di carattere sportivo alle manifestazioni a rilevanza regionale, nazionale ed internazionale organizzate da associazioni di Arenzano.

Art. 8 - DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Le associazioni socio culturali, ricreative, turistiche e sportive, nonché gli altri soggetti previsti dal presente regolamento, che intendono accedere al *contributo comunale annuale ordinario o straordinario* sono tenuti a presentare formale istanza entro il **30 novembre** dell'anno antecedente quello cui si riferisce la richiesta di contributo, a pena di inammissibilità del relativo beneficio economico.

L'Amministrazione Comunale, tenuto anche conto dei termini di approvazione del bilancio di previsione, si riserva la facoltà di differire tale termine entro e non oltre il *31 marzo*.

Le suddette istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante.

L'istanza di contributo, compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata - pena l'esclusione - dai sotto specificati documenti:

1. dettagliata relazione sugli scopi e le finalità dell'associazione, sulle attività del programma da svolgere nell'arco dell'anno con indicazione di tutte le iniziative che si vogliono proporre, dei luoghi e delle date delle iniziative medesime;
2. dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

3. atto costitutivo comprensivo dello Statuto, autenticato dal notaio che ha rogato l'atto o registrato all'agenzia delle entrate.
4. piano economico finanziario comprensivo di tutte le spese e le entrate riferito al programma presentato;
5. dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti da altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
6. dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro;
7. dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
8. l'impegno a pubblicizzare adeguatamente il contributo assegnato dal Comune sul materiale promozionale divulgato con specifica indicazione "con il contributo del Comune di Arenzano" ed il logo concordato con il responsabile dell'Area competente.

L'ammontare dello stanziamento comunale non può superare l'ammontare del disavanzo risultante dal piano economico finanziario presentato a corredo dell'istanza.

Art. 9 - ESAME DELLE ISTANZE PRESENTANTE

L'accoglimento della domanda e la determinazione del *contributo annuale ordinario o straordinario* è disposta dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile dell'Area competente in conformità alle norme del presente regolamento e all'osservanza dei criteri di cui al presente regolamento e nei limiti della capacità finanziaria degli stanziamenti previsti in bilancio.

L'istruttoria delle istanze sarà effettuata dal Responsabile dell'Area competente verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi del programma proposto, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.

I contributi potranno essere erogati solo a fronte di spese relative all'attuazione del programma annuale o dell'iniziativa proposta oggetto della richiesta.

E' facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie e giustificabili in relazione all'attuazione del programma annuale o dell'iniziativa proposta, precisando che sono escluse le prestazioni personali dei componenti l'ente o l'associazione organizzatrice.

L'ammontare dello stanziamento non può superare l'ammontare del disavanzo risultante dal piano economico finanziario presentato.

Art. 10 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

La liquidazione del *contributo annuale ordinario o straordinario* avverrà con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta con conseguente rideterminazione proporzionale del contributo ove tale spesa fosse inferiore a quella preventivata.

Nel caso in cui sia stata sostenuta una spesa superiore a quella preventivata il contributo resterà quantificato nell'importo determinato in sede di accettazione dell'istanza.

A conclusione del programma annuale o entro 90 giorni dall'attuazione dell'evento il soggetto interessato dovrà produrre la seguente documentazione:

- dettagliata ed analitica relazione dell'attività svolta attestante il regolare svolgimento dell'attività annuale o dell'evento attuato;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il disavanzo, previa dettagliata rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate corredata da fatture e documenti fiscalmente in regola.
- altri documenti richiesti dal Responsabile dell'Area competente.

Art. 11 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle istanze per la concessione dei contributi e sovvenzioni previsti dal presente regolamento viene demandata al settore competente sotto la responsabilità del Responsabile di Area nei termini prescritti dal presente regolamento.

La competenza alla concessione di contributi e delle sovvenzioni è assegnata al Responsabile di Area successivamente all'approvazione del bilancio di previsione e delle successive variazioni ed all'approvazione da parte della Giunta Comunale dell'elenco dei soggetti ammessi al contributo e delle relative modalità in relazione al presente regolamento.

Art . 12 - DISCREZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

I benefici previsti dal presente regolamento rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione ai fini della previsione delle risorse finanziarie da destinare per gli scopi previsti dal regolamento stesso.

Nel caso in cui sia stata comunicata ai richiedenti la concessione del contributo il relativo provvedimento non potrà essere revocato se non per validi motivi finanziari imprevedibili e sopravvenuti da esplicitare nell'eventuale provvedimento di revoca ovvero per rinuncia allo svolgimento del programma annuale o dell'evento per la quale il contributo era stato stanziato.

La Giunta Comunale può discrezionalmente deliberare di mantenere il finanziamento qualora il soggetto provveda in tempi congrui a proporre l'organizzazione di diversa iniziativa ritenuta meritevole. Resta inteso che qualora la nuova iniziativa sia di valore inferiore l'amministrazione può riservarsi di ridurre il contributo. Un maggiore esborso rispetto all'iniziale previsione non dà diritto, salvo diversa valutazione della Giunta comunale, all'aumento del contributo..

La concessione del contributo per l'attività annuale non dà titolo per la prosecuzione del beneficio nell'anno successivo.

Art. 13 - CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva a propria discrezione di effettuare controlli sulle dichiarazioni presentate e pertanto richiedere l'invio dell'originale della documentazione di spesa al fine della verifica circa la riferibilità alle stesse alle finalità dell'ente o associazione o nel caso di contributi per progetti specifici che siano inerenti ai medesimi.

La documentazione dovrà essere conservata per cinque anni.

I controlli potranno essere effettuati a campione su una percentuale del 10% a sorteggio delle domande ammesse a contributo e comunque in tutti i casi ritenuti dubbi.

Art . 14 – DECADENZA DEL CONTRIBUTO

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stato attuato il programma o realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;

- b) non venga presentata, nei termini indicati, la documentazione prescritta dal presente regolamento;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente. Inoltre nel caso in cui il programma venga invece incrementato e valorizzato rispetto al progetto primario viene comunque confermata l'assegnazione del contributo iniziale.
- d) non vengano presentate le attestazioni fiscali, richieste dal presente regolamento, necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente,
- e) nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma.

Art. 15 - ACCONTO SUI CONTRIBUTI ASSEGNATI

Nel caso in cui il contributo riguardi un programma di attività o iniziative articolate secondo un calendario di più giorni o per programmi di attività che richiedono una fase preparatoria altamente onerosa è consentito ai soggetti richiedenti di richiedere la concessione di un acconto nella misura massima del 50% del contributo già formalmente assegnato a condizione che venga prodotto un documentato rendiconto parziale.

Il rendiconto parziale previsto dal precedente comma deve essere correlato della documentazione prescritta dal presente regolamento con riferimento, sotto l'aspetto formale, alla rendicontazione definitiva.

L'eventuale acconto viene erogato con provvedimento del Responsabile dell'Area competente.

Art. 16 - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

L'Amministrazione Comunale, con atto della Giunta Comunale, può stabilire l'erogazione di contributi o servizi alle istituzioni scolastiche pubbliche e private aventi sede sul territorio a sostegno delle attività previste dal piano dell'offerta formativa e per attività integrative relative a progetti contro la dispersione scolastica.

E' altresì possibile stabilire l'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche per l'attuazione di progetti propedeutici all'attività culturale, sportiva, scientifica e di ricerca attività o progetti svolti sul territorio comunale.

La domanda deve essere presentata nei termini e secondo le previsioni dall'articolo 6 del presente regolamento.

La liquidazione del contributo viene effettuata dal responsabile dell'Area competente a seguito di presentazione da parte dell'Istituzione scolastica di opportuna relazione attestante il regolare svolgimento dell'attività espletata e corredata dalla documentazione contabile ovvero autocertificazione in ordine agli esborsi effettuati.

Il contributo può essere ridotto qualora risulti un esborso inferiore al contributo stanziato.

Alle istituzioni scolastiche, tenuto conto della particolare attività educativa - didattica svolta, è ammessa l'erogazione in acconto nella misura massima del 95%.

Art. 17 - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

I contributi regionali per il diritto allo studio vengono gestiti ed erogati dal Comune sulla base degli stanziamenti regionali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

Qualora la normativa regionale demandi al Comune la definizione di alcuni criteri per il riparto dei medesimi la Giunta Comunale provvederà con propria deliberazione. L'approvazione delle graduatorie e la liquidazione dei contributi verrà invece effettuata con determinazione del responsabile dell'Area competente.

Art. 18 – CONTRIBUTI AD ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazione di volontariato e di promozione sociale per attività assistenziali e sanitarie, nonché per attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

Art. 18 - CONCESSIONE DI PATROCINIO

Il patrocinio consiste nel riconoscimento e nel pubblico apprezzamento che l'Amministrazione Comunale rende noto alla cittadinanza circa una manifestazione, un'iniziativa o un progetto di rilevanza sociale, culturale e sportiva presentata e realizzata da enti o associazioni. Il patrocinio deve essere richiesto dai soggetti proponenti l'attuazione di una determinata attività e formalmente concesso dalla Giunta Comunale mediante atto di deliberazione.

Tale richiesta, firmata dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente richiedente, deve essere inoltrata in carta libera al sindaco ed assunta al protocollo generale del Comune almeno 15 giorni prima dell'evento per il quale il patrocinio stesso è richiesto, corredata da una descrizione dettagliata dell'iniziativa, della data ed del luogo di svolgimento, delle finalità perseguite, gli oneri finanziari necessari, la partecipazione di eventuali sponsor e dell'avvenuto ottenimento di patrocini pubblici.

La Giunta Comunale valuterà la richiesta di patrocinio che potrà eventualmente essere concesso in forma non onerosa o mediante contributo.

Il patrocinio si concede per singole iniziative e implica l'obbligo per i soggetti richiedenti di citarlo mediante l'apposizione dello stemma del Comune sul materiale pubblicitario secondo le modalità e la grafica concordata con il responsabile dell'Area competente.

L'amministrazione comunale non concede patrocini:

- per iniziative di carattere politico;
- per iniziative a fini di lucro sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune ad eccezione delle iniziative di carattere promozionale concordate con l'Amministrazione Comunale.

Il patrocinio in ragione della sua natura non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività od iniziative.

Il Comune può in ogni caso revocare il proprio patrocinio a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 19 - VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

La concessione del patrocinio del Comune può comportare la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede a favore di associazioni che richiedano il patrocinio ed individuati indicativamente:

1. conferimento di coppe, medaglie, libri ed altri premi secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, nei limiti dello stanziamento in bilancio;
2. nella concessione temporanea di locali o impianti del Comune;

3. nella stampa di manifesti o di altro materiale;
4. nell'affissione di locandine , preventivamente vistate per il contenuto dall'Assessorato competente, a condizioni che rechino la dicitura"con il patrocinio del Comune di Arenzano";
5. prestazioni per attrezzature, transenne, tavoli, sedie ed altro materiale;
6. nell'uso di piazza, vie o spazi pubblici nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' fatta salva l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubblici a termini di legge.

Art. 20 - ALBO BENEFICIARI DI FINANZIAMENTI CONTRIBUTIVI

In esecuzione dell'art. 1 del D.P.R. in data 07.04.2000 n.118 è approvato annualmente dall'Amministrazione Comunale l'Albo dei soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ed altri benefici di natura economica regolati dal presente regolamento.

Gli adempimenti d'ufficio occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento dell'albo competono al responsabile dell'Area competente il quale curerà la compilazione a seguito della pubblicazione della determina con la quale viene assegnato il contributo.

Nell'albo saranno specificati i seguenti elementi:

- a) le generalità dei soggetti beneficiari ed il codice fiscale (laddove non si applica la normativa sulla privacy);
- b) le finalità del contributo;
- c) l'entità dell'intervento finanziario;
- d) la disposizione legislativa e/o regolamentare in base alla quale è stato concesso il beneficio;
- e) gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento.

L'albo verrà depositato presso l'ufficio segreteria dell'ente dalla data di predisposizione o di aggiornamento e fino alla data del 31 dicembre di ogni anno e verrà lasciato alla libera visione di chiunque ne abbia interesse.

Art. 21 – RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione delle attività, dei progetti o degli eventi oggetto di contribuzione, per cui resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra Enti o Associazioni - destinatarie dei contributi - e terzi per forniture e prestazioni e non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa l'espletamento delle attività dell'associazione.

Art. 22 - ABROGAZIONE PRECEDENTI REGOLAMENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento indicante i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 ter in data 25 luglio 1991 ed ogni altra normativa regolamentare in contrasto con il presente regolamento.

Art. 23 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione consiliare che ne disporrà l'approvazione. Ai fini di pubblicità e conoscenza verrà pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla

scadenza del suddetto periodo di pubblicazione. Sarà poi inserito nella raccolta Ufficiale dei Regolamenti del Comune.